

Spazio mínimo sul lavoro: spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere

OBIETTIVO

Lo spazio per lavorare rappresenta un problema in molti ambienti di lavoro e spesso è fonte di controversie legate all'interpretazione delle norme esistenti. Proviamo qui a delineare un metodo che proponiamo di adottare per valutare la congruità degli spazi necessari alla sicurezza e alla vivibilità del posto di lavoro.

A CHI È RIVOLTO

A tutti i lavoratori specialmente nel settore impiegatizzo che sono soggetti esposti ad alti livelli di stress anche da fattori indipendenti dal riconoscimento dello spazio minimo. Il mancato rispetto di queste linee guida sarà un elemento aggiuntivo di disagio aggiuntivo per ogni lavoratore esposto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme che si esprimono in merito a questa tematica sono molteplici, in particolare prendiamo in esame:

- D.Lgs. 81/08 Allegato IV
- Norma Uni 10339
- Art. 2 Legge 23 dicembre 2009, n. 191 comma 222-bis

ALLEGATO IV 1.2.1 D. Lgs. 81/08

I LIMITI MINIMI PER ALTEZZA, CUBATURA E SUPERFICIE DEI LOCALI CHIUSI DESTINATI O DA DESTINARSI AL LAVORO NELLE AZIENDE INDUSTRIALI CHE OCCUPANO PIÙ DI CINQUE LAVORATORI, E IN OGNI CASO IN QUELLE CHE ESEGUONO LAVORAZIONI CHE COMPORTANO LA SORVEGLIANZA SANITARIA, SONO I SEGUENTI:

1.2.1.1

ALTEZZA NETTA NON INFERIORE A M. 3;

1.2.1.2

CUBATURA NON INFERIORE A MC. 10 PER LAVORATORE;

1.2.1.2

OGNI LAVORATORE OCCUPATO IN CIASCUN AMBIENTE DEVE DISPORRE DI UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ. 2;

1.2.2

I VALORI RELATIVI ALLA CUBATURA E ALLA SUPERFICIE SI INTENDONO LORDI CIOÈ SENZA DEDUZIONE DEI MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI FISSI;

1.2.5

PER I LOCALI DESTINATI O DA DESTINARSI A UFFICI, INDIPENDENTEMENTE DAL TIPO DI AZIENDA, E PER QUELLI DELLE AZIENDE COMMERCIALI, I LIMITI DI ALTEZZA SONO QUELLI INDIVIDUATI DALLA NORMATIVA URBANISTICA VIGENTE;

DATO CHE NEGLI UFFICI GENERALMENTE È PREVISTA UN'ALTEZZA DI M. 2,70, MANTENENDO FISSA UNA CUBATURA DI MC. 10, LO SPAZIO DI SUPERFICIE MINIMO SALE A MQ. 3,7 (1.6.3 A).

LE VIE E LE USCITE D'EMERGENZA

Queste dimensioni minime previste devono rispettare altre condizioni indispensabili a garantire la sicurezza del luogo di lavoro e cioè quelle riportate nel Dpr 547/55 (articolo 13) e modificate dal D.lgs 81/08 Allegato IV. Questo, in sintesi, prevede che le vie e le uscite di emergenza debbano rimanere sgombre e consentire di raggiungere, il più rapidamente possibile, un luogo sicuro (1.5.2). In caso di pericolo, poi, tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori (1.5.3).

Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso, non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.

Queste vie vanno dimensionate in relazione a quanto previsto D.lgs 81/08 Allegato IV 1.6, e cioè:

- quando, in un locale, le lavorazioni e i materiali comportino pericoli di esplosioni o rischi specifici di incendio, la larghezza delle vie d'uscita deve essere almeno di m. 1,2 (1.6.2);
- per lavorazioni diverse dalle precedenti e fino a 25 lavoratori presenti nel locale: m. 0,80 (1.6.3 a);
- oltre i 25 lavoratori presenti nel locale: m. 1,2 (1.6.3 b, c, d).


SOGGETTIVITÀ DEI LAVORATORI

Lo spazio vitale è determinato anche dalle percezioni individuali dei lavoratori e dalle condizioni particolari in cui viene svolto il lavoro (pensiamo per esempio al disturbo provocato dalle conversazioni telefoniche o dal fumo passivo).

Una situazione di disturbo continuo è fonte di stress con i conseguenti problemi alla salute e deve essere oggetto di misure di prevenzione. La validazione di un posto di lavoro deve pertanto tenere conto delle percezioni soggettive dei lavoratori interessati.

VALUTAZIONI DEL RLS

Il RLS terrà dunque conto della possibilità di svolgere senza impedimenti il lavoro (evitare una eccessiva concentrazione di macchine o arredi, ecc.), delle percezioni individuali e collettive dei lavoratori, dei riferimenti normativi sull'argomento e potrà tenere conto dell'esemplificazione qui sotto riportata per compiere una valutazione il più oggettiva possibile



Se avete bisogno di maggiori informazioni o avete dubbi, rivolgetevi allo **SPORTELLO SALUTE E SICUREZZA CISL MILANO METROPOLI**

Telefono 0220525221
Cellulare 3280216953
e-mail: salutesicurezza.milano@cisl.it

